

ORDINE DEL GIORNO n. 649

Il Consiglio regionale

premesse che:

- l'ordinamento giuridico e amministrativo vigente prevede negli Enti Locali la figura del Segretario Comunale, che ha funzione centrale ed essenziale per una corretta gestione delle attività dell'Ente;
- il Segretario Comunale svolge compiti di sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei Responsabili, coordinando la loro attività così da consentire l'attuazione del programma amministrativo del Comune, la responsabilità della proposta del piano esecutivo di gestione nonché, nel suo ambito, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance, la responsabilità della proposta degli atti di pianificazione generale in materia di organizzazione e personale, l'esercizio del potere di avocazione degli atti dei dirigenti/responsabili in caso di inadempimento;
- questo compito, fondamentale in tempi di ordinaria amministrazione, diviene insostituibile in una fase nella quale i Comuni sono chiamati a cooperare con lo Stato per attuare il PNRR;
- il decreto prefettizio del 19 settembre 2019 n. 12499 segnalava anche che il numero totale dei Segretari in servizio è inferiore a quello delle sedi e che l'attuale carenza di Segretari Comunali e provinciali è quantificata in 1.944 unità, derivanti dalla differenza fra le 4.762 sedi di segreteria e i 2.818 segretari in servizio;
- con comunicazione del 15/10/2019, il Ministero dell'Interno rendeva noto il dato previsionale delle cessazioni relative all'anno 2019, stimato in 215 unità, e all'anno 2020, quantificato in circa 200 unità;
- i media del territorio (ma talvolta anche di tiratura nazionale) pubblicano spesso articoli che riportano la notizia di Sindaci che, alla quasi disperata ricerca di Segretari, denunciano l'insostenibilità della situazione;
- aumentano di conseguenza le situazioni critiche nella gestione delle funzioni che andrebbero assolte da un Segretario titolare: si registrano casi di sedi presso le quali le funzioni sono assolte da lungo tempo dal Vice Segretario o casi in cui sono gestite in modo temporaneo, per brevi periodi, non garantendo uno svolgimento ottimale delle funzioni;

tenuto conto che stante la cronica carenza di Segretari comunali, sono state emanate recenti disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8. che dispongono di incaricare "per un periodo comunque non superiore a dodici mesi" lo svolgimento delle funzioni di Segretario Comunale al Vice Segretario solo se in possesso di stringenti requisiti quali:

1. essere un funzionario assunto a tempo indeterminato presso uno degli Enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del TUEL;

2. essere in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dall'articolo 13, comma 1, del D.P.R. n.465/1997;
3. avere un'anzianità di servizio di almeno due anni;
4. avere svolto un corso di formazione obbligatorio di 20 ore organizzato dall'Albo dei Segretari Comunali, in collaborazione con il Ministero dell'Interno.

constatato che tale difficoltà si aggrava ancor più per i Comuni di piccole dimensioni (in Piemonte ci sono oltre 1.000 Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti), i quali si ritrovano a dover fronteggiare tali carenze per l'indisponibilità degli attuali Segretari Comunali abilitati a poter stipulare convenzioni con più Comuni.

considerato che:

- nella recente pronuncia del Ministero dell'Interno (circolare Albo Nazionale prot. 5946 del 19.03.2021 – “Regime Giuridico dei compensi erogabili. Pareri ARAN e Dipartimento Funzione Pubblica”), viene specificato che non risulta possibile la valorizzazione della funzione svolta del Vice Segretario sotto il profilo economico, attraverso l'erogazione di compensi economici ad personam non previsti dalla disciplina contrattuale del personale dipendente degli EE.LL., ma è possibile eventualmente riconoscere un aumento della graduazione della posizione organizzativa per l'incarico svolto;
- non risulta altresì possibile per gli Enti locali senza dirigenza incrementare, derogando agli stringenti limiti di bilancio, il trattamento accessorio per posizioni organizzative di nuova istituzione, così come stabilito dalla recente sentenza della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Toscana, con deliberazione 1/2021/PAR; pertanto, a causa del raggiungimento del tetto massimo di spesa, non potrà essere erogato alcun compenso ai Vice Segretari incaricati, i quali sono costretti a lavorare gratuitamente;

preso atto quindi:

- del fatto che, se da un lato il legislatore e le Prefetture hanno incentivato i piccoli Comuni a utilizzare la figura del Vice Segretario per sopperire alla mancanza dei Segretari Comunali, dall'altro hanno relegato queste figure fuori da ogni tipo di tutela sia dal punto di vista normativo che economico;
- gli attuali Vice Segretari sono stati già autorizzati dalle Prefetture del Piemonte, risultano essere già funzionari di ruolo presso gli enti locali, sono responsabili dei servizi che dirigono, hanno una formazione pluriennale sulle materie di competenza e supportano operativamente i Segretari Comunali abilitati, gli Amministratori Comunali e il personale operante negli Enti;

considerato, inoltre che:

- questa situazione perdura ormai da troppo tempo e sta determinando in molti casi il blocco o il rallentamento delle attività amministrative;
- occorre una diversa e immediata soluzione che eviti la paralisi amministrativa di moltissime Amministrazioni comunali e garantisca un indispensabile supporto a garanzia della legittimità degli atti assunti dagli Enti presso i quali sono già incaricati, a sostegno dell'azione amministrativa, giuridica e contabile dei Sindaci e del loro personale

impegna il Presidente e la Giunta Regionale

- a fronte di tale carenza e gravità della situazione che si è creata, soprattutto per i piccoli Comuni piemontesi, e al fine di garantire la copertura delle sedi vacanti, a

- intraprendere iniziative nei confronti dei Ministeri competenti per velocizzare le procedure di reclutamento dei Segretari Comunali;
- a segnalare alle Prefetture, in attesa e in concomitanza dell'espletamento delle procedure di reclutamento a livello nazionale, l'adozione di misure volte a superare i limiti della normativa ad oggi vigente di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n.8, prorogando per ulteriori 12 mesi gli incarichi a coloro che attualmente già svolgono l'incarico di Vice Segretario, ove non sia possibile reperire un Segretario Comunale di ruolo.

---==oOo===---

*Testo del documento votato e approvato all'unanimità nell'adunanza consiliare
del 2 novembre 2021*